

DICHIARAZIONI

Le detrazione delle spese per gli addetti all'assistenza personale

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELLE SOCIETÀ IMMOBILIARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Le **spese sostenute** per gli **addetti all'assistenza personale** sono **detraibili** solo nei **casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana**.

In particolare, sono considerate non autosufficienti, oltre alle persone che hanno bisogno di **sorveglianza continua**, coloro che, in presenza di **patologie riconosciute**, non sono in grado di:

- **assumere alimenti;**
- **espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale;**
- **deambulare;**
- **indossare autonomamente gli indumenti.**

Tale stato di non autosufficienza deve risultare da **certificazione medica**, ovvero da **autocertificazione** attestante il possesso della certificazione medica.

La **detrazione**, riconosciuta a fronte delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale di persone non autosufficienti, è pari al **19 per cento**, da calcolare su un **importo massimo di 2.100 euro**, ai sensi dell'[articolo 15, comma 1 lett. i-septies, Tuir](#), purché il **reddito complessivo**, collegato al periodo di imposta di riferimento, non superi i **40.000 euro**.

Le spese devono essere debitamente certificate da **idonea documentazione**, contenente:

- gli **estremi anagrafici** e il **codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento** (essendo possibile portare in detrazione anche spese sostenute per altri soggetti) e di **quello che effettua l'assistenza** e, di conseguenza, riceve il pagamento;
- nell'ipotesi di **spesa sostenuta in favore di un familiare**, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

Si ricorda, inoltre, che **la detrazione spetta a condizione che l'onere sia stato sostenuto con**

versamento bancario o postale ovvero per mezzo di **altri sistemi di pagamento tracciabili**.

Tra le spese considerate per l'assistenza di persone non autosufficienti rientrano anche le **prestazioni di assistenza rese** da:

- **case di cura o di riposo**, le quali sono tenute a certificare distintamente i corrispettivi riferiti all'assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall'istituto ospitante;
- **cooperative di servizi**, le quali devono specificare, all'interno della documentazione, la natura del servizio reso;
- **agenzie interinali**, le quali devono specificare, all'interno della documentazione, la qualifica contrattuale del lavoratore.

Diversamente, **la detrazione non spetta per le spese sostenute per i lavoratori domestici**, che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all'assistenza personale, e per i **contributi previdenziali** che sono **deducibili** dal reddito ai sensi dell'[articolo 10, comma 2, Tuir](#).

Al fine della compilazione del **modello 730/2021** occorre inserire tali spese nei **rigli da E8 a E10** con il **codice 15**, denominato **"Spese di assistenza personale"**.